

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 174/09/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Comune di Cavemago ha notificato alla società BERGAMO PULITA SRL un avviso di accertamento per ICI relativa all'anno 2005 per l'importo di € 160.826,97, oltre a sanzioni e interessi.

L'accertamento riguarda una discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani, classificata in categoria catastale D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze).

La società contribuente è titolare di una autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia per l'esercizio della discarica su un terreno di proprietà della società "Verdelido Srl".

La valutazione è stata fatta in base alla redditività prodotta dai quantitativi di rifiuti stoccabili.

Nel ricorso la contribuente ha esposto i seguenti motivi:

- mancanza del presupposto soggettivo, non essendo proprietaria della discarica;
- mancanza del presupposto oggettivo, per errata classificazione in categoria D/7;
- illegittima determinazione della base imponibile.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Comune di Cavernago, nelle proprie controdeduzioni ed in sede di udienza ha sostenuto l'irrilevanza della titolarità dell'immobile, poiché la società proprietaria dello stesso con scrittura privata si era impegnata a concedere alla ricorrente il diritto di utilizzare in via esclusiva i terreni per l'esercizio della discarica che ha le caratteristiche del diritto reale d'uso, assoggettabile ad ICI. Ha, poi insistito sulla validità della classificazione in cat. D/7, poiché l'esercizio della discarica comporta l'installazione di attrezzature e costruzioni per cui, l'attività svolta può essere assimilata ad attività industriale.

Sulla valutazione ha confermato la validità del criterio della stima diretta.

La Commissione osserva:

A prescindere dalla individuazione del classamento nella cat. D/7 della discarica oggetto della imposta, e delle modalità di determinazione del suo valore, sulle quali la Commissione non può non esprimere perplessità, non essendo, la stessa, costituita da fabbricato, si ritiene che nella specie difetti, in via assorbente, la legittimazione passiva della ricorrente.

Dal contratto stipulato in data 24.6.1998 con la società Verdelido Srl, proprietaria dell'immobile, risultava che la società Bergamo Pulita Srl era semplicemente titolare di un diritto di godimento originato da un atto negoziale ad effetti obbligatori, mentre non vantava alcun diritto reale sull'immobile. Infatti la ricorrente è divenuta proprietaria del terreno soltanto in data 22.12.2005 (per cui dieci giorni di titolarità sono insufficienti a determinare il rateo di imposta per lo stesso mese).

Nel contratto che riguardava l'autorizzazione alla discarica erano previste le opere a carico della concedente Verdelido e quelle a carico della concessionaria Bergamo Pulita: quest'ultima classificò correttamente nel conto economico le spese sostenute come costi per godimento beni di terzi. Difetta, quindi, la qualità di soggetto passivo della ricorrente,

per cui il ricorso va accolto, mentre gli altri motivi di ricorso non richiedono ulteriori approfondimenti.

Appare equo determinare le spese del presente giudizio nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille) a favore della società ricorrente.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso e liquida le spese di giudizio nella misura di € 1.000,00 a favore della ricorrente.

Bergamo, li 20 settembre 2011

**ORDINANZA DEF. 9/09/2012**

In data odierna è comparso il rappresentante del Comune di Cavernago il quale da atto della sussistenza di errore materiale del dispositivo e aderisce alla richiesta di correzione del medesimo formulata da parte ricorrente.

La Commissione, dato atto di quanto sopra, dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata il 20/09/2011, sostituendo il termine "respinge" con il termine "accoglie".